

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 LUGLIO 1984

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BONIFACIO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Aumento del contributo dello Stato a favore delle case di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi" di Milano e per artisti drammatici italiani "Lyda Borelli" di Bologna» (541), d'iniziativa dei deputati Scaramucci Guaitini ed altri, Garavaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 7, 8, 9 e <i>passim</i>
CIAFFI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> ...	10
COLOMBO SVEVO (DC), <i>relatore alla Commissione</i> .....	8, 9, 11
SAPORITO (DC) .....	11
STEFANI (PCI) .....	9, 10
TARAMELLI (PCI) .....	8, 11

«Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di

indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili» (791), approvato dalla Camera dei deputati;

«Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili» (618), d'iniziativa dei senatori Bombardieri ed altri

##### (Discussione e approvazione del disegno di legge n. 791; assorbimento del disegno di legge n. 618)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
CIAFFI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> ...	4, 5
GARIBALDI (PSI) .....	3, 5, 6
MURMURA (DC), <i>f.f. relatore alla Commissione</i> .....	2, 4
TARAMELLI (PCI) .....	4

*I lavori hanno inizio alle ore 18,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili» (791), approvato dalla Camera dei deputati**

**«Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili» (618), d'iniziativa dei senatori Bombardieri ed altri.**

(Discussione e approvazione del disegno di legge n. 791; assorbimento del disegno di legge n. 618)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili», già approvato dalla Camera dei deputati.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili», d'iniziativa dei senatori Bombardieri, Beorchia, Mezzapesa, Carollo, Fontana, Vettori, Colombo Vittorino (V.), D'Amelio, Colombo Svevo, Venturi, Pacini, Foschi, Triglia, Codazzi, Jervolino Russo, D'Agostini, Nepi, Tonutti, Melandri, Saporito, Fimognari e Mascaro.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Data l'assenza del senatore Pavan, prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

MURMURA, *f.f. relatore alla Commissione.* Il disegno di legge n. 791 è quasi identico a quello d'iniziativa parlamentare, primo firmatario Bombardieri, e nasce dall'esigenza di equiparare le indennità di accompagnamento in favore di invalidi civili totalmente inabili previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, alle nuove norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981, n. 34, che riordina definitivamente tutto il settore delle pensioni di guerra, prevedendo consistenti aumenti anche rispetto a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978.

Sono previsti aumenti consistenti per assegni e indennità accessorie, soprattutto a favore degli invalidi della categoria indicata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834.

Credo che questo provvedimento, che ha trovato il consenso unanime delle forze politiche alla Camera dei deputati, risponda ad una esigenza di equità e di parità tra le varie categorie, facilitando la soluzione del problema della equiparazione automatica dei trattamenti. A questo fine la Camera ha sostituito i termini «invalidi civili» con «invalidi civili totalmente inabili» e ritengo che questo principio, previsto dall'articolo 1 del disegno di legge e

regolato successivamente con gli ulteriori miglioramenti all'articolo 2, debba ottenere il voto favorevole di questo ramo del Parlamento, appunto per venire incontro alle categorie particolarmente meritevoli della attenzione del legislatore.

L'articolo 3 indica la presumibile maggior spesa per lo Stato di 141 miliardi per il 1983. Per essa si provvede con lo stanziamento al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. È prevista la copertura degli oneri relativi agli anni successivi, cioè 1984, 1985 e 1986.

Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione del contenuto dei due provvedimenti in discussione, assumendo come testo base il n. 791, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GARIBALDI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questa cosiddetta interpretazione autentica. Innanzi tutto a mio parere non c'era nessuna esigenza di una interpretazione autentica, perchè la norma di cui all'articolo 1 è talmente esplicita da essere di per sé interpretabile autenticamente.

Allora mi viene un sospetto e cioè che la disposizione di cui all'articolo 1 della legge n. 18 del 1980 voglia trovare una conferma legislativa in un risvolto che - a mio parere - presenta delle connotazioni paradossali; e mi spiego.

La legge base, cioè la n. 118 del 1971, subordina la concessione della pensione di inabilità alle condizioni economiche richieste per la concessione della pensione ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153; cioè questa legge iniziale vuole, per la concessione della pensione di inabilità, la sussistenza di determinate condizioni di reddito, peraltro definite da un'altra legge. Ne deriva che i provvedimenti assistenziali possono essere adottati previa constatazione dell'esistenza di determinata insufficienza economica. La legge n. 18 del 1980, prescindendo dalle condizioni di reddito, introduce un concetto totalmente diverso. La qual cosa è abbastanza assurda ed è suscettibile - è la mia valutazione politica - di ingenerare situazioni abnormi.

Infatti, così stando le cose, anche un miliardario avrebbe titolo all'assegno di accompagnamento. Questo ci sembra veramente assurdo, stante anche la consistenza dell'assegno stesso. Questo nelle intenzioni originarie credo dovesse corrispondere ad una somma di denaro sufficiente a retribuire una persona per la prestazione di un'assistenza continuativa ovvero per dislocare il soggetto invalido in apposite case o luoghi di ricovero. Dunque, poichè la legge n. 118 del 1971 fa riferimento espresso alle condizioni di reddito perchè si possa dar luogo al riconoscimento delle provvidenze di carattere assistenziale, ho ragione di ritenere che in questo articolo 1 debbasi richiamare, nella sua interpretazione «autentica», il concetto appunto della previa sussistenza di determinate condizioni di reddito.

Preannunzio quindi un emendamento volto ad aggiungere, dopo l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, un ulteriore comma così formulato: «L'applicazione delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è in ogni caso subordinata alla esistenza delle condizioni economiche di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

Naturalmente, se il Governo ritiene che la *ratio* della norma possa prescindere dalle condizioni che ho testè enunciato, ritirerò il mio emendamento.

TARAMELLI. Signor Presidente, non ho i dubbi che sono insorti al senatore Garibaldi, perchè con il disegno di legge al nostro esame, da intendere come interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge n. 18 del 1980, si vuole semplicemente affermare che l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili a quella goduta dagli invalidi di guerra comporta anche l'estensione della nuova misura di detta indennità e delle modalità di adeguamento automatico.

Si tratta, in sostanza, di un riconoscimento di carattere economico a dei soggetti che sono già stati in altra sede considerati accompagnatori di un invalido avente diritto a tale assistenza, per cui con questa norma interpretativa non si entra nella valutazione se un soggetto ha diritto a quel tipo di assistenza, ma si opera soltanto il riconoscimento, che ritengo giusto, di un trattamento economico pari a quello stabilito in favore degli invalidi di guerra.

Per questa ragione non ho riserve da esprimere in merito al disegno di legge in esame e preannuncio su di esso il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. A me pare - per rispondere all'osservazione del senatore Garibaldi - che nel provvedimento in esame sia previsto soltanto un adeguamento quantitativo. Tutti i presupposti per godere del diritto all'indennità non sono toccati dal disegno di legge in discussione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MURMURA, *f.f. relatore alla Commissione*. Concordo pienamente con l'interpretazione e con l'osservazione testè svolte dal Presidente. Presupposto per la concessione dell'assegno di invalidità civile per coloro i quali superano i due terzi di invalidità è, tra gli altri, la sussistenza di determinate condizioni economiche che non oltrepassino un certo tetto, che è stato nel tempo aumentato. L'indennità di accompagnamento ha come requisito base l'assegno di invalidità e quindi la sussistenza di quella situazione economica, per cui a mio avviso specificare il requisito della condizione di reddito sarebbe solo una ripetizione.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo concorda con la proposta del relatore di approvare il provvedimento così com'è, tenendo conto delle obiezioni sollevate nella discussione tendenti a rendere più esplicito l'articolato.

Vorrei precisare che qui non è in discussione l'*an* della pensione, ma il *quantum*, nel senso che anche la magistratura, quando ha condannato il Ministero dell'interno al pagamento dell'assegno, non lo ha fatto perchè il Ministero e gli organi periferici avevano negato la pensione, bensì perchè secondo l'interpretazione letterale della norma avevano erogato l'assegno, alla categoria di invalidi civili presa in esame dal provvedimento in discussione, nelle condizioni iniziali, non applicando l'adeguamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,

relativamente ad altri tipi di invalidi civili, cioè i ciechi e gli invalidi di guerra. È sorta discussione se l'adeguamento di assegno previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica a favore di altri invalidi totali, quali appunto gli invalidi di guerra e i ciechi totalmente tali (e in proposito verrà probabilmente varato un provvedimento che equiparerà ai ciechi totali i cosiddetti ventesimisti), fosse da applicarsi anche agli invalidi civili di cui al disegno di legge in esame, perchè appunto non vi era un'equiparazione espressa.

L'articolo 1 intende convalida appunto questa interpretazione, nel senso di permettere all'Amministrazione di estendere gli adeguamenti a quegli invalidi civili che pure sono totali, non deambulanti o non autosufficienti, così da equiparare tutti gli invalidi civili ai fini del trattamento economico quantitativo.

Mai - lo ripeto - è stato negato nè dall'Amministrazione nè tanto meno dall'autorità giudiziaria il diritto a percepire la pensione, ma si è discusso se adeguarla automaticamente ai livelli a cui sono giunti altri invalidi totali. Pertanto il Governo ritiene che la pur giusta preoccupazione del senatore Garibaldi in realtà sia fuori discussione: ciò che è in discussione è l'automatico adeguamento della pensione ai livelli di queste altre categorie di invalidi.

GARIBALDI. Vorrei sottolineare, signor Presidente, come l'esigenza di una interpretazione autentica mi sembri pleonastica, atteso che l'articolo 1 della legge n. 18 stabilisce che dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento è equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-bis), n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Preannuncio, pertanto, la presentazione di un emendamento, nei termini già illustrati in precedenza.

PRESIDENTE. È un rinvio alla legislazione allora esistente o anche alla futura legislazione.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono in discussione gli adeguamenti successivi.

GARIBALDI. Vorrei anche chiedere al rappresentante del Governo se si è certi che per fruire dell'assegno di accompagnamento debbano sussistere le stesse condizioni economiche per ottenere la liquidazione della pensione di inabilità, secondo le disposizioni dell'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Nel secondo comma dell'articolo 12 si dice che le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di una materia delicata; bisogna esprimere con certezza le diverse posizioni. Ribadisco quanto ho detto inizialmente: è in discussione solo il *quantum*; l'assegno di accompagnamento agli invalidi totalmente inabili è dato solo in relazione alle condizioni fisiche e non al reddito. Pertanto, richiamare l'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che non riguarda questa invalidità, per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, significa addirittura

introdurre un criterio non valido. Se ho ben capito l'emendamento, si tratta di un'altra norma; è stato quindi necessario questo chiarimento interpretativo.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge nulla innova in ordine ai presupposti per il godimento di certi benefici. C'è solo un adeguamento. Sia il relatore che il rappresentante del Governo ritengono che non debba essere confusa la questione dei presupposti per godere di una certa indennità con il diverso problema dell'aumento quantitativo che attiene al disegno di legge in discussione.

**GARIBALDI.** Il 24 gennaio 1984 ho presentato una interrogazione che cercava di mettere a fuoco questa questione la quale, a mio parere, contiene qualcosa di sbagliato, perchè non si può prescindere dalle condizioni di reddito nel riconoscere un beneficio di questa portata. Il Governo non ha ancora risposto, e poichè considero importante conoscere quali sono le ispirazioni concettuali di una situazione che ritengo si presenti in termini confusi, presenterò l'emendamento che ho preannunciato. Ed auspico che il Governo dia una sollecita risposta all'interrogazione da me presentata.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame alla votazione degli articoli.

È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 791. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 791:

#### Art. 1.

L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che la equiparazione, a partire dal 1° gennaio 1983, della indennità di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella *E*, lettera *A-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

Il senatore Garibaldi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo il seguente comma: «L'applicazione delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è in ogni caso subordinata all'esistenza delle condizioni economiche di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

## Art. 2.

La misura dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili e le modalità di adeguamento della indennità stessa saranno aggiornate alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra ai sensi degli articoli 1 e 6 e della tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

**È approvato.**

## Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983, valutato in lire 141 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo agli anni successivi, valutato in lire 177,5 miliardi per l'anno 1984, in lire 215 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 230 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 791.

**È approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 618 resta assorbito.

**«Aumento del contributo dello Stato a favore delle case di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi" di Milano e per artisti drammatici italiani "Lyda Borelli" di Bologna» (541)**, d'iniziativa dei deputati Scaramucci Guaitini ed altri, Garavaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Aumento del contributo dello Stato a favore delle case di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi" di Milano e per artisti drammatici italiani "Lyda Borelli" di Bologna», d'iniziativa dei deputati Scaramucci Guaitini, Aniasi, Gualandi, Lodi Faustini Fustini, Conti e Filippini; Garavaglia, Tesini, Piro, Casini Pier Ferdinando, Del Pennino, Sterpa e Alberini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego la senatrice Colombo Svevo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati, risultante dalla unificazione di due proposte di legge, le quali sostanzialmente tendevano ad aumentare il contributo alle case di riposo per musicisti «Fondazione Giuseppe Verdi» di Milano e per artisti drammatici italiani «Lyda Borelli» di Bologna. Sono due case di riposo per artisti con finalità simili ed il testo unificato propone un aumento del contributo di 140 milioni per la casa di riposo «Giuseppe Verdi», in aggiunta ai 70 milioni già previsti in una precedente legge e prevede altresì un ulteriore contributo di 60 milioni, oltre ai 30 milioni già previsti dalla legge 5 marzo 1957, n. 106, per la casa di riposo «Lyda Borelli». I contributi riguardano il 1984, il 1985, il 1986, ed abbiamo il parere favorevole della Commissione bilancio.

Devo dire che c'è poi una storia degli impegni tra il Governo e queste due case di riposo che, per la verità, sono abbastanza atipiche all'interno del nostro sistema assistenziale.

In particolare, la casa «Giuseppe Verdi» traeva il suo sostentamento dai diritti di autore delle opere verdiane. A tali diritti di autore si sono aggiunti un contributo di 20 milioni e uno di 70. I contributi, almeno nella legge preesistente, venivano considerati come sostitutivi dei diritti di autore in via di estinzione, poi i diritti di autore sono cessati completamente nel 1976. Si pone quindi il problema di reintegrare con un contributo finanziario dello Stato soprattutto i costi di gestione che sono aumentati negli ultimi anni. Va detto, per chiarire anche l'assetto istituzionale delle due case di riposo, che esse non furono trasferite e, per quanto riguarda la loro natura giuridica, risultano essere enti autonomi sottoposti al controllo del comune di Milano, per la casa «Giuseppe Verdi», e al comune di Bologna per la casa di riposo «Lyda Borelli». Il motivo dell'aumento di questo contributo va rilevato soprattutto nella pesantezza della gestione economica che nei progetti di legge viene evidenziata per ambedue le case. Sembra una proposta equilibrata, nel senso che i 140 milioni in aggiunta ai 70 rispondono ad una esigenza di bilancio e ad un costo di gestione effettivamente superiore, per la «Fondazione Giuseppe Verdi», rispetto all'altra. Vi è anche una differenziazione di presenze tra le due case: vi sono settanta persone alla casa «Giuseppe Verdi», mentre ammontano a quaranta le presenze nella casa «Lyda Borelli».

Vi è stata un'ampia discussione, anche con alcune contestazioni, circa l'esiguità del contributo. Tuttavia propongo alla Commissione l'approvazione del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TARAMELLI. La senatrice Colombo Svevo ha ricordato che la maggiore fonte di finanziamento della casa «Giuseppe Verdi» era quella relativa ai diritti di autore che sono venuti man mano diminuendo. Volevo chiedere al relatore o al rappresentante del Governo se sono in grado di dire alla Commissione a quanto ammontavano i proventi derivanti da tali diritti d'autore, in modo da capire se l'entità dell'aumento del contributo è proporzionata alla lacuna che si è verificata.



COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. Risulta che questi diritti d'autore sono già cessati nel 1977, tant'è vero che si parla già di un contributo autonomo nel 1975, quando si è posto il problema alla direzione generale. Nella risposta che la direzione generale rivolgeva al consiglio di amministrazione si riconosceva l'esigenza del finanziamento da erogare a favore di una categoria di lavoratori, cioè un contributo autonomo dello Stato nei confronti della casa «Giuseppe Verdi». Si tratta di vedere se ogni anno dovremo andare avanti con soluzioni di questo tipo ovvero se non sia il caso che il Governo, sulla base delle presenze e del bilancio consolidato della gestione, conceda una somma e la rivaluti ogni anno, evitando così la necessità di emanare provvedimenti *ad hoc*. D'altro canto è questa una indicizzazione che già era stata prevista in uno dei progetti di legge precedenti.

PRESIDENTE. Lei sa però che si è contrari alle indicizzazioni come linea politica generale.

STEFANI. Mi scusi, signor Presidente, su questo disegno di legge c'è da fare una correzione rispetto al testo che ci è arrivato dalla Camera dei deputati.

A mio avviso non si tiene conto dell'equità nella distribuzione del fondo, che è stato elevato a 200 milioni complessivamente. Il sottosegretario Ravaglia il 25 gennaio 1984, alla Camera, quando si discusse questo provvedimento avanzò la proposta del Governo di elevare l'entità del fondo, proponendo una suddivisione che tenesse conto del fatto che si trattava di due fondazioni gemelle, con attività abbastanza simili, e propose quindi che si distribuisse la somma in due parti uguali. Allora la prevalenza dei lombardi alla Commissione interni della Camera fece sì che, anziché andare avanti questa proposta del sottosegretario Ravaglia, emiliano di Ravenna, si procedesse ad un raddoppio puro e semplice dei precedenti contributi, mantenendo così una situazione di ingiustizia: la casa «Giuseppe Verdi» di Milano passava a percepire 140 milioni rispetto ai precedenti 70 mentre l'altra fondazione passava da 30 a 60 milioni. Inoltre non si teneva conto del riconoscimento, che tutti hanno fatto, della necessità di un trattamento uguale corrispondente a dimensioni di assistenza sostanzialmente uguali per le due case. Con il senatore Saporito e con l'adesione anche di altri senatori con i quali si è avuta occasione di parlare, si vuol proporre di portare la dotazione dalla casa «Lyda Borelli» da 60 a 100 milioni. Su ciò mi risulta che il senatore Saporito ha già predisposto degli emendamenti.

PRESIDENTE. Il senatore Saporito ha proposto di sostituire, all'articolo 2, le parole «60 milioni» con le altre «100 milioni» e di sostituire, al primo comma dell'articolo 3, le parole «200 milioni» con le altre «240 milioni».

Devo richiamare la vostra attenzione sulla circostanza che, trattandosi di una modifica avente riflessi di ordine finanziario, siamo obbligati a trasmettere gli emendamenti alla Commissione bilancio.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. Voglio soltanto rispondere alla accusa di ingiustizia, rivoltami bonariamente dal senatore Stefani.

Condivido la proposta in quanto, a seguito di informazioni prese, l'unico dato su cui fondare un criterio di diverse percentuali di incremento è risultato essere la quantità di persone presenti all'interno delle due fondazioni. Il dato è, come avevo già detto, di settanta e quaranta persone, e andando a confrontare i costi di gestione, si è nell'ordine dei 400 milioni da una parte e nell'ordine dei 100 milioni dall'altra. Quindi, sono stata confortata dalla constatazione che effettivamente ci troviamo in presenza di due case di riposo quanto meno, presumibilmente, di dimensioni diverse. Certamente è difficile ragionare in questi termini; ma o diamo contributi soltanto per la nobile causa dei due istituti, ed allora si danno senza differenziazioni, oppure, come ritengo, diamo i contributi per rendere meno gravose le loro gestioni, ed allora non possiamo non accedere ad una diversificazione, secondo la realtà che le due case presentano. È stato fatto presente che aggiungere 140 milioni a 70 milioni, non è come aggiungere 60 milioni a 30 milioni e che, di conseguenza, lo squilibrio sembrerebbe aumentare. Diciamo, allora, che matematicamente possiamo cercare di pareggiare questo squilibrio, però l'esistenza di una differenza è incontestabile e non è addebitabile all'«arroganza» lombarda, come dice il senatore Stefani, ma al buon senso e ad un motivo di equità.

Comunque, ribadisco la necessità di definire previamente criteri obiettivi per l'assegnazione di contributi ad istituti culturali ed assistenziali.

STEFANI. Non parlerò di arroganza, ma devo comunque parlare di disparità, che nonostante tutto permane. Infatti, alla «Fondazione Giuseppe Verdi» si vuole assegnare un contributo di 140 milioni e alla casa di riposo «Lyda Borelli» soltanto di 100 milioni, sia pure accogliendo l'emendamento del senatore Saporito. Sono bolognese e conosco molto bene la casa di riposo «Lyda Borelli» e le sue vicende, tra le quali quella della costruzione di un teatro per lo svolgimento di un'attività artistica da parte dei ricoverati. I lavori del teatro sono iniziati da oltre venti anni e non sono mai stati completati. Quindi, nella adozione del criterio da valutare, pregherei di tenere in considerazione per la casa di riposo «Lyda Borelli» non soltanto le spese attuali, ma anche le spese relative a questa attività collaterale, per la quale sono sempre venuti a mancare i fondi necessari.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Al Governo è sembrato che l'accordo raggiunto presso la Commissione della Camera potesse ottenere la via libera per l'approvazione definitiva del disegno di legge, in quanto i termini della discussione che oggi qui sono emersi dal dibattito sono gli stessi che portarono alla soluzione unitaria, presso la Commissione interni della Camera, della presentazione di un ordine del giorno, unanimemente sottoscritto e accolto dal Governo, il quale impegnava il Governo stesso ad adoperarsi perchè nei prossimi anni venisse adeguato il contributo, non tanto per sanare squilibri tra l'uno e l'altro istituto, quanto per tenere conto di elementi valutativi di necessità di gestione. L'impegno viene ribadito dal Governo anche in questa sede. Oggi un adeguamento quantitativo fra l'uno e l'altro ente non corrisponderebbe ai dati di fatto emersi, rispetto ai quali la ripartizione dei 200 milioni ci è sembrata, per il momento, equa.

Desidero evidenziare, inoltre, che i 200 milioni sono aggiuntivi rispetto ai fondi già erogati. Pertanto, la casa di riposo «Lyda Borelli» si giova del precedente contributo di 30 milioni più i 60 oggi previsti. La stessa cosa vale

per la «Fondazione Giuseppe Verdi» che, oltre ai 140 milioni previsti dal presente provvedimento, usufruisce di 70 milioni previsti dal precedente contributo. Più che di un adeguamento tra i due istituti, si tratta di valutare un adeguamento complessivo dei due contributi alle mutate esigenze. Poiché l'esercizio è ormai al termine, pregherei la Commissione di non rinviare, ma di approvare il disegno di legge, ribadendo l'impegno del Governo di rivedere nei prossimi esercizi gli eventuali adeguamenti.

SAPORITO. Gli emendamenti da me presentati rispondono soltanto ad esigenze e necessità della casa di riposo «Lyda Borelli». La cifra è irrisoria ed io non credo che si debba fare una gara tra i due istituti. A mio avviso è necessario operare, al momento, un adeguamento che consenta alla casa di riposo «Lyda Borelli» di rispondere alle proprie finalità.

TARAMELLI. Sono contrario agli emendamenti presentati dal senatore Saporito. Il ragionamento da cui bisogna partire è che si debba riconoscere eventualmente la necessità di una maggiore incidenza rispetto allo stanziamento previsto per la casa di riposo di Bologna.

Vorrei osservare che il problema è quello di far fronte agli aumenti dei costi della gestione di queste case, poiché i contributi attuali sono stati fissati nel 1954, e anche triplicandoli, tenendo conto che sono passati esattamente trent'anni, non si adegua il loro valore alla situazione attuale.

Quindi, se si deve ritornare sull'argomento, vorrei che si tenesse conto dell'effettivo bisogno delle due case. Sono disposto a riconoscere le reali esigenze rappresentate negli emendamenti, ma se in Commissione bilancio, con la presenza del Governo, si converrà sulla opportunità di ritoccare il provvedimento, si dovrà tener conto del fatto che, pur con l'aumento, non si è certamente dato ai contributi previsti lo stesso valore che avevano nel 1954.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. Chiediamo che il Governo ci dica, sulla base dei bilanci e delle conoscenze che ha in termini di gestione e in termini di conti, se la valutazione e quindi il contributo che diamo siano congrui o meno.

PRESIDENTE. In attesa di acquisire il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti dianzi illustrati, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 19,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO